Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 28 aprile 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

REGIO DECRETO 30 dicembre 1940-XIX, n. 2047.
Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1941, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura. Pag. 1637

1941

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 254.
Competenza a conoscere delle controversie di lavoro e di impiego dei dipendenti di Enti pubblici inquadrati nelle Associazioni sindacali . . . . Pag. 1639

REGIO DECRETO 2 gennaio 1941-XIX, n. 255.
Modificazioni allo statuto e alla annessa tabella organica della Regia scuola tecnica commerciale di Palermo . . . Pag. 1639

REGIO DECRETO 2 gennaio 1941-XIX, n. 256.
Tutela delle cose d'interesse artistico, storico, bibliografico e culturale della Nazione in caso di guerra . . . . Pag. 1640

REGIO DECRETO 24 febbraio 1941-XIX, n. 257.
Numero degli ospedali militari, delle infermerie presidiarie, degli stabilimenti balneo-termali e dei magazzini di materiale sanitario . . . . Pag. 1640

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 258.
Enti ed Istituti presso i quali possono essere collocati fuori ruolo gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici . . . . Pag. 1641

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 24 aprile 1941-XIX.
Modificazioni alla legge penale militare . . . . Pag. 1641

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 dicembre 1940-XIX.
Modalità e programmi di esami per i concorsi nazionali per direttori sanitari di ospedali . . . . Pag. 1643

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 aprile 1941-XIX.
Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Bruno De Mori. Pag. 1648

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 aprile 1941-XIX.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Castellinaldo (Cuneo) . . . . Pag. 1648

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle Finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1648
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1649

Ministero della marina: Reinscrizione di Regia nave nel quadro del naviglio da guerra dello Stato . . . . . . Pag. 1651

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Castellinaldo (Cuneo) . . . . Pag. 1651
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » di Prizzi, in liquidazione, con sede in Prizzi (Palermo) . . . . Pag. 1651

CONCORSI

Regia prefettura di Benevento: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . . Pag. 1652
Regia prefettura di Reggio Calabria: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . Pag. 1652

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1940-XIX, n. 2047.
Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1941, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il comma 3° dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, nonchè la legge 22 aprile 1940, n. 495 e il R. decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 316;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1941 le misure dei contributi previsti dal R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, a carico degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura ragguagliando le aliquote vigenti in quote per giornata di lavoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario del P.N.F. e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che gli agricoltori ed i lavoratori dell'agricoltura sono tenuti a corrispondere per l'anno 1941 ai fini di assicurarne la riscossione nella misura prevista dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi vigenti, sono fissati per ogni giornata di lavoro nelle seguenti quote:

a) per ogni giornata impiegata da salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie ed al bestiame:

1) quota per le opere del Partito Nazionale Fascista, per le Associazioni professionali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, per l'organizzazione delle mostre di categoria all'Esposizione universale di Roma e per l'Ente nazionale fascista della cooperazione: L. 0,45;

2) quota per l'assistenza malattie: per ogni giornata di uomo: L. 0,45; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 0,304;

3) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia: per ogni giornata di uomo: L. 0,36; per ogni giornata di donna e di ragazzo: L. 0,18;

4) quota per l'assicurazione tubercolosi: per ogni giornata di uomo: L. 0,12; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 0,10;

5) quota per l'assicurazione natalità e nuzialità: per ogni giornata di uomo: L. 0,073; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 0,08;

6) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 1,50;

b) per ogni giornata impiegata dai giornalieri di campagna:

1) quota per le opere del Partito Nazionale Fascista, per le Associazioni professionali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, per l'organizzazione delle Mostre di categoria all'Esposizione universale di Roma e per l'Ente nazionale fascista della cooperazione: L. 0,45;

2) quota per assistenza malattie: per ogni giornata di uomo: L. 0,61; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 0,41;

3) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia: per ogni giornata di uomo: L. 0,36; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 0,18;

4) quota per l'assicurazione tubercolosi: L. 0,20;

5) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità: per ogni giornata di uomo: L. 0,24; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 0,22;

6) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 1,50;

c) per ogni giornata impiegata da mezzadri e coloni:

1) quota per le opere del Partito Nazionale Fascista, per le Associazioni professionali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, per l'organizzazione delle mostre di categoria all'Esposizione universale di Roma e per l'Ente nazionale fascista della cooperazione: L. 0,45;

2) quota per assistenza malattie: L. 0,151;

3) quota per l'assicurazione tubercolosi: L. 0,0625;

4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità: L. 0,075.

Le quote di cui ai numeri 2, 3, 4 saranno aumentate o diminuite ai fini del conguaglio per l'anno 1940 previsto dall'art. 14, lett. *b*), del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in modo da recuperare le differenze fra le somme iscritte nei ruoli 1940 e quelle risultanti dall'applicazione delle quote sopraindicate;

d) per ogni giornata eseguita dai coltivatori diretti:

1) quota per le opere del Partito Nazionale Fascista, per le Associazioni professionali degli agricoltori, per l'organizzazione delle mostre di categoria all'Esposizione universale di Roma e per l'Ente nazionale fascista della cooperazione: L. 0,1881.

Art. 2.

La quota per le opere del Partito Nazionale Fascista, per le Associazioni professionali degli agricoltori, per l'organizzazione delle mostre di categoria all'Esposizione universale di Roma e per l'Ente nazionale fascista della cooperazione, che i proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere per l'anno 1941, è fissata nella misura di L. 0,1934 per ogni giornata di lavoro accertata a carico dei rispettivi affittuari.

I proprietari di terre affittate sono altresì tenuti a corrispondere le quote previste dall'art. 1 lettera *a*) o *b*) per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo.

Art. 3.

Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura, per le categorie di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), la rispettiva quota sarà fissata, per ogni Provincia, dal Ministro per le corporazioni, sentite le due Confederazioni dell'agricoltura, in base al fabbisogno delle mutue sulle risultanze dell'esercizio precedente. In quelle provincie nelle quali il riferimento alle giornate di lavoro possa risultare equivalente al riferimento all'estimo catastale la quota relativa potrà essere, d'accordo con il Ministero delle finanze ed ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, iscritta nei ruoli dell'imposta fondiaria.

Art. 4.

Le quote indicate all'art. 1 si applicheranno alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle relative disposizioni di attuazione.

Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate, sarà considerato ai fini dell'applicazione dei contributi di cui all'art. 1, lett. *a*), in 300. Ove i predetti salariati siano addetti alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all'azienda per la coltivazione dei fondi e pel bestiame.

Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili il numero delle giornate impiegate da ogni unità lavorativa del nucleo familiare, sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi di cui all'art. 1, lett. *c*) nn. 2, 3 e 4, in 240.

Art. 5.

Gli agricoltori trattengono i contributi da loro anticipati per conto dei dipendenti lavoratori nelle misure sotto indicate:

1) contributi per le opere del Partito Nazionale Fascista, per le Associazioni professionali, per l'organizzazione delle mostre di categoria all'Esposizione universale di Roma e per l'Ente nazionale fascista della cooperazione:

a) nei confronti dei salariati fissi e giornalieri di campagna: L. 0,125;

b) nei confronti dei coloni e mezzadri: L. 0,205;

2) contributi per l'assistenza malattie, per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi e nuzialità e natalità: metà delle quote indicate all'art. 1 lettere a), b) e c).

Gli agricoltori trattengono inoltre l'importo dei contributi indicati all'art. 1, lett. a), dovuti eventualmente dal colono o mezzadro in proprio e in conto dei dipendenti assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — SERENA — DI REVEL — TASSINARI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 60. — MANCINI

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 254.

Competenza a conoscere delle controversie di lavoro e di impiego dei dipendenti di Enti pubblici inquadrati nelle Associazioni sindacali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono deferite all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie collettive e individuali relative a rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di Enti pubblici inquadrati nelle Associazioni sindacali.

Fino all'entrata in vigore del Codice di procedura civile, approvato con R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, si osservano, nei giudizi relativi alle anzidette controversie, le norme processuali vigenti per la risoluzione delle controversie collettive o individuali di lavoro.

Art. 2.

Le controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli Enti pubblici indicati nell'articolo precedente, che all'entrata in vigore di questa legge siano già promosse innanzi agli organi giurisdizionali competenti secondo le norme anteriori, proseguono innanzi agli organi stessi con l'osservanza delle norme predette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — RICCI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 2 gennaio 1941-XIX, n. 255.

Modificazioni allo statuto e alla annessa tabella organica della Regia scuola tecnica commerciale di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 14 settembre 1933-XI, n. 1411, che istituisce in Palermo una Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale e ne approva il relativo statuto e l'annessa tabella organica;

Considerata la necessità di istituire presso la Scuola predetta un posto di applicato di segreteria;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere il posto di incaricato di cultura generale, di cui al n. 6 della tabella organica della scuola suddetta, approvata col citato R. decreto 14 settembre 1933-XI, n. 1411;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per l'interno e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII è istituito presso la Regia scuola tecnica commerciale di Palermo un posto di applicato di segreteria incaricato ed è soppresso il posto di incaricato di cultura generale, di cui al n. 6 della tabella organica della Regia scuola tecnica commerciale di Palermo, approvata con R. decreto 14 settembre 1933-XI, n. 1411.

Con la stessa decorrenza la predetta tabella organica è sostituita da quella allegata al presente decreto approvata, vista e firmata d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 57. — MANCINI

TABELLA ORGANICA

della Regia Scuola tecnica a indirizzo commerciale di Palermo

1 — *Personale direttivo e insegnante*

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo del gruppo *A* — N.	Posti di ruolo del gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direzione senza insegnamento	1	A–7°	—	
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	2	B–11°–8°	—	Nelle classi di un corso ed in una classe del terzo corso con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica, computisteria calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale	2	Id.	—	Nelle classi di un corso
4. Scienze naturali e fisica, merceologia	1	Id.	—	Nelle classi dei tre corsi
5. Seconda lingua straniera . .	1	Id.	—	Nelle classi dei tre corsi
6. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale	—	—	1	
7. Prima lingua straniera . .	—	—	1	
8. Calligrafia	—	—	1	
9. Dattilografia	—	—	1	
10. Stenografia	—	—	1	
11. Religione	—	—	1	
12. Educazione fisica	—	—	GIL	

2 — *Personale amministrativo.*

Qualifica	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo e grado	Incarichi	Nota
Segretario economo	1	Gruppo *B* grado 11°	—	
Applicato di segreteria	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 2 gennaio 1941-XIX, n. 256.
Tutela delle cose d'interesse artistico, storico, bibliografico e culturale della Nazione in caso di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Considerato che con decreto Reale 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, è stata disposta l'applicazione, in tutto il territorio dello Stato, della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Ritenuto che, in dipendenza dello stato di guerra, è sorta la necessità di adottare provvedimenti ai sensi della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1041, sulla protezione di cose di interesse artistico, storico, bibliografico e culturale della Nazione in caso di guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per l'interno ed il Ministro per l'educazione nazionale sono autorizzati ad adottare, in base alla rispettiva competenza e con le norme e modalità indicate nella legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1041, tutti i provvedimenti, preveduti da questa legge, per la conservazione delle cose d'interesse artistico, storico, bibliografico e in genere culturale.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1041.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, *foglio* 44. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 febbraio 1941-XIX, n. 257.
Numero degli ospedali militari, delle infermerie presidiarie, degli stabilimenti balneo-termali e dei magazzini di materiale sanitario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero degli ospedali militari, delle infermerie presidiarie, degli stabilimenti balneo-termali e dei magazzini di materiale sanitario, previsti dall'art. 22 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, è il seguente:

ospedali militari	36
infermerie presidiarie	11
stabilimenti balneo-termali	2
magazzini di materiale sanitario	8

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 55. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 258.
Enti ed Istituti presso i quali possono essere collocati fuori ruolo gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958;
Visto i Regi decreti 26 giugno 1924-II, n. 1113, e 12 dicembre 1929-VIII, n. 2197, concernenti la determinazione delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti presso i quali possono essere collocati fuori ruolo impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici;
Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ai suddetti Regi decreti per armonizzare le relative norme con le esigenze dei servizi dipendenti dal Partito Nazionale Fascista;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Viste le deleghe rilasciate ai Sottosegretari di Stato per i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli Enti ed agli Istituti presso i quali possono essere collocati fuori ruolo gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici, in base ai citati Regi decreti 26 giugno 1924-II, n. 1113, e 12 dicembre 1929-VIII, n. 2197, è aggiunto il Partito Nazionale Fascista, con le organizzazioni dipendenti.

Art. 2.

Gli impiegati da collocare a disposizione del Partito nella posizione di fuori ruolo non possono essere più di due, dei quali uno di grado non superiore al 6° e l'altro di grado non superiore all'8°. Gli impiegati stessi potranno essere mantenuti nella posizione medesima a disposizione del Partito anche se promossi al grado rispettivamente superiore.

La facoltà di cui al precedente articolo 1 cesserà col cessare dalla posizione di fuori ruolo degli impiegati che, nella prima applicazione del presente decreto, saranno collocati a disposizione del Partito Nazionale Fascista.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

CALLETTI — LISSIA

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 67. — MANCINI.

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 24 aprile 1941-XIX.
Modificazioni alla legge penale militare.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;
Visto il bando del 20 giugno 1940-XVIII;
Vista la legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 818;

Ordina:

Art. 1.
(Inadempimento di contratti di forniture militari).

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura o di appalto, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere destinate ai bisogni delle Forze armate dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Se la fornitura è soltanto ritardata, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione da uno a sette anni.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorchè essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.

Art. 2.
(Frode in forniture militari).

Chiunque commette frode nella specie, qualità o quantità delle cose od opere indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dalla frode è derivato grave nocumento alla salute dei combattenti ovvero alle operazioni militari, la pena è dell'ergastolo, e, se ricorrono inoltre circostanze di particolare gravità, della morte con degradazione.

Art. 3.
(Competenza).

La competenza a conoscere dei reati preveduti dai due articoli precedenti appartiene ai Tribunali di guerra.

Appartiene altresì ai Tribunali di guerra la competenza a conoscere dei reati di frode e inadempienza nelle forniture militari preveduti dalla legge penale comune o dalla legge penale militare, commessi durante lo stato di guerra, nel territorio in stato di guerra, prima dell'entrata in vigore di questo bando.

Agli effetti del comma precedente, il reato si considera commesso in territorio in stato di guerra, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione, ovvero ivi è stata scoperta la frode.

In caso di connessione di procedimenti, restano ferme le disposizioni in vigore che regolano la competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 4.
(Diserzione immediata).

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il militare appartenente o destinato a un corpo di spedizione o di operazione militare che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.

La pena è della reclusione militare non inferiore a dieci anni, se il colpevole era già altra volta incorso nel reato di diserzione.

Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto, se il colpevole è incorso per la seconda volta nel reato preveduto dal primo comma di questo articolo.

Art. 5.
(Sospensione dei procedimenti per diserzione).

Per il reato preveduto dall'articolo precedente, non ha luogo la sospensione del procedimento ai sensi delle vigenti leggi, salvo che il comandante dell'unità presso cui è costituito il Tribunale militare stabilisca diversamente.

La disposizione del comma precedente si applica anche relativamente ai procedimenti per ogni altro reato di diserzione per il quale la legge stabilisce la pena di morte.

Art. 6.
(Casi di giudizio direttissimo).

Per i procedimenti di competenza dei Tribunali militari di guerra, quando una persona è stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero del tribunale competente, a disposizione del quale l'arrestato è stato posto, dopo averlo sommariamente interrogato, se non sono necessarie speciali indagini, può farlo subito condurre in stato di arresto davanti al Tribunale militare, se questo siede in udienza; altrimenti, dopo aver disposto perchè l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare a una udienza prossima, non oltre il 10° giorno dall'arresto.

L'ordine del rinvio diretto a giudizio è dato previo assenso del comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale, qualora il pubblico ministero non sia stato delegato a iniziare l'azione penale ai sensi dell'art. 17 del bando 20 giugno 1940-XVIII.

Art. 7.
(Atti del giudizio direttissimo).

Nel giudizio direttissimo, se l'imputato non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se ciò non è avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento. I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente dalle ordinanze del Tribunale militare o da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero e l'imputato possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

Se l'imputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene necessario, può accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso, il dibattimento, con ordinanza del presidente, da notificarsi all'imputato, è fissato per l'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo l'imputato rimane in stato di arresto.

Art. 8.
(Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo).

Chiuso il dibattimento, il Tribunale può disporre che si proceda con istruzione formale.

Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall'art. 6, il giudice, anche all'inizio del dibattimento, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero, perchè proceda con le forme ordinarie.

In entrambi i casi preveduti dai commi precedenti, il Tribunale ordina la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura.

I provvedimenti indicati nei commi precedenti sono dati con ordinanza.

Art. 9.
(Differimento o sospensione dell'esecuzione della pena).

Il differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, può essere ordinato soltanto relativamente ai militari che appartengono a un corpo di operazione o spedizione militare.

Fuori del caso preveduto dal comma precedente, l'esecuzione della pena detentiva per durata non superiore a dieci anni, inflitta a militari, può essere differita o sospesa, con decreto del pubblico ministero competente, per il condannato, che successivamente alla condanna, sia destinato a un corpo di operazione o spedizione militare; ferme, anche in questo caso, le disposizioni dell'art. 12 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924.

Il Ministro da cui dipende il militare condannato, o il comandante supremo, quando trattisi di militare da esso dipendente, può, sentito il Regio avvocato generale militare, ordinare che sia differita o sospesa l'esecuzione delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata, inflitte ai militari appartenenti o successivamente destinati a corpi di operazione o spedizione militare.

Art. 10.
(Revoca del differimento o della sospensione).

Il provvedimento di differimento o di sospensione dell'esecuzione della pena a norma dell'articolo precedente, è revocato, qualora il condannato cessi di appartenere a un corpo di spedizione od operazione militare, tranne che tale cessazione dipenda da inabilità conseguente a lesioni personali riportate o a infermità contratte in fatti d'armi o in servizi di guerra.

Art. 11.
(Ufficiali della giustizia militare).

Durante lo stato di guerra, agli ufficiali del corpo della giustizia militare, richiamati in servizio alle armi in territorio dichiarato in stato di guerra, o dovunque presso i Tribunali militari di guerra, spetta, a ogni effetto, il trattamento stabilito per gli altri ufficiali del Regio esercito delle categorie in congedo, richiamati in servizio.

Art. 12.

(Difensore).

Nei procedimenti davanti ai Tribunali militari d'armata, e relative sezioni, aventi sede fuori della zona delle operazioni, il difensore può essere scelto tra gli avvocati e procuratori esercenti.

Art. 13.

(Deroghe per la sospensione di esecuzione di pene).

Le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, non si applicano relativamente ai militari appartenenti o successivamente destinati ai depositi C.R.E.M. o ai distaccamenti della Regia marina di Roma e di Napoli.

Art. 14.

(Competenza della Sezione del Tribunale della 6ª armata).

La Sezione del Tribunale militare di guerra della 6ª armata, dipendente dal IX corpo d'armata, è competente a giudicare anche dei reati commessi dai militari appartenenti a reparti mobilitati, comunque dislocati nel territorio del corpo di armata territoriale di Bari.

Art. 15.

(Pubblicazione del bando).

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entra in vigore alla data della pubblicazione stessa.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 24 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1562)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 dicembre 1940-XIX.

Modalità e programmi di esami per i concorsi nazionali per direttori sanitari di ospedali.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, che approva le norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali;

Considerato che a norma dell'art. 43 di detto Regio decreto, occorre stabilire le modalità ed i programmi di esame per i concorsi nazionali per Direttori sanitari di ospedali, restando ferme le disposizioni contenute negli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 e 45 del Regio decreto medesimo;

Decreta:

Sono approvate le unite norme circa le modalità ed i programmi di esami per i concorsi nazionali per direttori sanitari di ospedali contenute in 13 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1941-XIX
Registro n. 2 Interno, foglio n. 260. — PARDO

Modalità e programmi di esami per i concorsi nazionali per Direttori sanitari di ospedali

TITOLO I

MODALITÀ DEI CONCORSI.

Art. 1.

I concorsi per posti di Direttore sanitario di ospedali di 1ª e 2ª categoria sono banditi dal Ministro dell'interno, in conformità del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Il relativo bando di concorso deve contenere l'elenco dei posti vacanti e l'indicazione:

a) dello stipendio, degli eventuali emolumenti e dell'eventuale diritto all'alloggio gratuito nell'ospedale assegnati a ciascun posto, deliberati a norma di legge;

b) delle prove di esame e del programma particolareggiato, soltanto per il concorso per Direttori di ospedali di 2ª categoria;

c) degli obblighi inerenti ai singoli posti.

Art. 2.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e all'albo degli ospedali, ai quali il concorso si riferisce, almeno 60 giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti, i quali risiedono nell'Africa italiana, o nei Possedimenti italiani, o all'estero, possono presentare nel termine prescritto solo la domanda, salvo ad esibire i documenti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Copia del bando è trasmessa ai Prefetti, al Sindacato nazionale fascista dei medici, alla Sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, all'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, all'Opera nazionale orfani di guerra ed all'Opera nazionale combattenti.

Art. 4.

Gli aspiranti che intendono partecipare contemporaneamente ai concorsi per posti di Direttore sanitario degli ospedali di 1ª e 2ª categoria, devono presentare una domanda per ciascuna categoria unendo ad una sola di esse i documenti in originale, ed allegando all'altra domanda l'elenco di cui all'art. 6 ultimo capoverso.

Art. 5.

Ciascuna domanda deve contenere:

a) l'esatta indicazione della residenza e del recapito del concorrente;

b) l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, l'aspirante intende concorrere.

La domanda, diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica - e corredata dei necessari documenti e dei titoli, deve essere presentata al Prefetto della provincia di residenza del concorrente.

Il Prefetto, accertata la legalità e la rispondenza dei documenti alle norme fissate dal bando di concorso, trasmette gli atti al Ministero dell'Interno, non oltre il 30° giorno dalla data di scadenza del concorso.

Il Ministro per l'interno con provvedimento non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti e certificati:

a) estratto dal registro degli atti di nascita, rilasciato ai sensi degli articoli 184 e seguenti del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello Stato civile, dal quale si rilevi che l'aspirante non ha superato il 45° anno di età alla data del bando di concorso, salvo le deroghe stabilite dagli articoli 35 e 43 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, nonchè dalle altre vigenti disposizioni.

Tale atto deve essere rilasciato in data posteriore al 15 marzo 1939-XVII agli effetti dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, circa i provvedimenti per la difesa della razza italiana.

b) certificato di cittadinanza italiana, da cui deve risultare il godimento anche dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, in armonia alle norme dettate dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e dell'art. 7 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale;

c) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dal Podestà del comune o dei comuni ove l'aspirante ha avuto la sua residenza nell'ultimo biennio;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Tale certificato deve essere rilasciato da un ufficiale sanitario, o da un medico militare, o da un medico provinciale.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica al posto messo a concorso.

Per i candidati invalidi di guerra o per la causa nazionale, deve essere prodotto il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prevista dal successivo art. 15.

E' in facoltà del Ministero per l'interno di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertarne l'idoneità al servizio;

f) laurea in medicina e chirurgia e, qualora la laurea non abiliti all'esercizio professionale, anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto. L'abilitazione deve essere conseguita da almeno cinque anni, in relazione al disposto dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631. Tali documenti debbono essere esibiti in originale o in copia notarile;

g) certificato di iscrizione all'Albo professionale;

h) certificato rilasciato dal Segretario federale del Partito Nazionale Fascista, attestante la appartenenza del concorrente al Partito. Nel certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno di iscrizione al P.N.F. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Nel caso che il predetto certificato attesti la qualità di iscritto prima della Marcia su Roma, o di ferito per la causa fascista deve essere vistato, per la ratifica, dal Segretario o da uno dei vice Segretari del P.N.F.;

i) stato di famiglia del concorrente;

l) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito definitivo di leva; nel caso di riforma dal servizio militare, il Ministero dell'Interno richiederà alla competente autorità il motivo della riforma medesima;

m) attestato comprovante che il candidato è in possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

1. Nomina a Direttore sanitario di ospedale.
2. Nomina a funzionario medico di ruolo del Ministero dell'interno.
3. Nomina a titolare o aiuto o assistente di ruolo di cattedra universitaria d'igiene.
4. Nomina a ufficiale sanitario, o nomina a medico di ufficio d'igiene in comuni di almeno 150.000 abitanti.
5. Nomina a vice-Direttore, ispettore sanitario, primario d'ospedale.
6. Libera docenza in igiene.
7. Nomina a Direttore, Coadiutore, Assistente di reparto medico-micrografico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi.
8. Specializzazione in igiene.
9. Diploma in igiene e tecnica ospedaliera;

n) tutti i titoli, le pubblicazioni, quest'ultime possibilmente in sette esemplari, e ogni altro documento che il candidato ritenga opportuno esibire nel proprio interesse;

o) quietanza comprovante il versamento della tassa di L. 50, di cui all'art. 37 del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631.

I candidati che alla data del bando di concorso risultino funzionari di ruolo in servizio presso una pubblica Amministrazione sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere b), c), d), g), in sostituzione dei quali dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente attestante tale loro qualità e la loro permanenza in servizio.

La domanda ed i relativi documenti e certificati dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati; quelli indicati nelle lettere b), c), d), e), g), h), i) dovranno essere di data non anteriore di mesi tre a quella del bando di concorso.

Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione dal concorso, l'elenco dei titoli in sette esemplari: una copia dell'elenco firmata dal Prefetto è restituita all'interessato.

Art. 7.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è ammessa ulteriore produzione di titoli, o documenti a corredo.

Quando i documenti uniti alla domanda non siano in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo o non siano debitamente legalizzati, il Prefetto inviterà l'interessato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a rettificarli entro il termine di quindici giorni. Tale termine, che è perentorio, decorre dal giorno in cui all'interessato perviene il relativo invito.

Art. 8.

Il Ministro dell'interno provvede alla nomina della Commissione giudicatrice dei concorsi e fissa, per il concorso ai posti vacanti di Direttore sanitario degli ospedali di 2ª categoria, la data di inizio delle prove di esame.

Il provvedimento del Ministro è pubblicato almeno un mese prima della data predetta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La comunicazione della data degli esami viene data agli interessati con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, a mezzo del Prefetto della Provincia, a cui è stata presentata la domanda di ammissione al concorso.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione giudicatrice, il Commissario impedito viene definitivamente sostituito da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno di essi, risultante:

1° nei concorsi per titoli per i posti di Direttori sanitari di ospedali di 1ª categoria, dalla somma dei punti conseguiti nel giudizio dei titoli;

2° nei concorsi per titoli e per esami per i posti di Direttori sanitari di ospedali di 2ª categoria, dalla somma:

a) dei punti conseguiti nel giudizio dei titoli;

b) dei punti conseguiti nel complesso delle prove di esami: scritte, pratiche e orali.

Nei concorsi di cui al numero 1° non può essere dichiarato idoneo il concorrente che non abbia ottenuto almeno sette decimi sul totale dei punti di cui dispone la Commissione giudicatrice.

Nei concorsi di cui al numero 2° non può essere dichiarato idoneo il concorrente che non abbia ottenuto almeno la media di sette decimi sul totale dei punti di cui dispone la Commissione giudicatrice per le prove di esame e almeno sei decimi in ciascuna prova.

Il Ministro per l'interno approva la graduatoria degli idonei, che viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno con l'indicazione delle sedi che, in ordine di preferenza, ha chiesto ciascun concorrente.

TITOLO II.

Concorsi per Direttori sanitari di Ospedali di 1ª categoria.

Art. 10.

Il concorso a Direttore sanitario di ospedali di 1ª categoria è per soli titoli che sono distinti nei seguenti tre gruppi:

1. Titoli di carriera da valutarsi in base alla specie ed all'importanza del posto ricoperto, alla durata ed alla qualità del servizio prestato ed alle modalità della nomina.
2. Titoli accademici e di studio da valutarsi in relazione al posto messo a concorso.
3. Pubblicazioni e lavori scientifici da valutarsi in relazione al posto messo a concorso.

Ogni componente della Commissione dispone:

di 30 punti, dei quali { 12 per il 1° gruppo
10 » 2° »
8 » 3° »

TITOLO III.

Concorsi per Direttori sanitari di Ospedali di 2ª categoria.

Art. 11.

Il concorso per Direttore sanitario di ospedali di 2ª categoria è per titoli ed esami.

Il giudizio dei titoli viene fatto con i criteri e con il punteggio fissati nel precedente articolo 10 per il concorso per Direttore sanitario di ospedali di 1ª categoria.

Per ciascuna delle prove scritte e pratiche, di cui al seguente art. 12, ogni componente dispone di dieci punti e di altri dieci punti per la prova orale.

Art. 12.

Programma di esami.

Gli esami per il posto di Direttore sanitario degli ospedali di 2ª categoria comprendono tre prove scritte, due prove pratiche e una prova orale e vertono sulle seguenti materie:

1ª prova scritta.

Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive. — Le malattie infettive: definizione e importanza sociale - Sorgenti di infezione - I portatori di microbi e le infezioni latenti quali fattori epidemiologici - Veicoli di trasmissione - Vie e modi di penetrazione degli agenti infettivi - Diffusibilità e propagazione diretta e indiretta delle infezioni - Attecchimento e sviluppo delle infezioni - Patogenesi delle infezioni - Immunità naturale congenita e acquisita e immunità artificiale - Profilassi immediata o diretta (denuncia, isolamento, disinfezioni) - Profilassi generale delle malattie infettive - Agenti naturali di distruzione dei germi - Disinfettanti fisici e chimici (inorganici e organici) - Difesa contro gli insetti trasmettitori di malattie - Lotta contro le mosche e le zanzare - Larvicidi - Servizi pubblici di disinfezioni e disinfestazioni continuative e terminali.

Le vaccinazioni - Impiego dei vaccini - Organizzazione dei servizi pubblici di profilassi - Eziologia, epidemiologia, sintomatologia, diagnosi e profilassi delle seguenti malattie infettive:

Colera, peste, febbre gialla, tifo esantematico, vaiuolo, vaioloide e alastrim, varicella, morbillo, scarlattina, febbre tifoide e infezioni paratifiche, febbre ondulante, dissenteria bacillare, parotite, pertosse, difterite, tubercolosi, lebbra, polmonite, influenza, encefalite letargica e parkinsonismo post-encefalitico, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, febbre puerperale, erisipela, infezioni setticemiche, malaria, leishmaniosi, amebiasi, febbri ricorrenti, spirochetosi ittero emorragica, sodoku, sifilide, blenorragia, ulcera molle o venerea, malattia di Nicolas Favre, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, edema maligno, cancrena gassosa, tetano, actinomicosi, rabbia.

Malattie sociali, reumatismo articolare acuto, gozzo endemico, tumori maligni, diabete.

Tracoma ed altre congiuntiviti contagiose, oidiomicosi, tigne, botulismo ed altre tossi-infezioni alimentari, pellagra, beri-beri, scorbuto, anchilostomiasi, filariosi, bilharziosi, trichinosi.

Nozioni sugli apprestamenti di lotta contro le malattie sociali, con particolare riguardo alla assistenza ospedaliera degli infermi di tubercolosi, malattie veneree, tumori maligni.

Assistenza dei malati cronici.

2ª prova scritta.

Igiene generale e speciale (escluse l'igiene e la tecnica ospitaliera).

Aria. — Costituenti gassosi dell'aria, pulviscolo atmosferico, proprietà fisiche dell'atmosfera e loro influenza sulla salute, fattori del clima, acclimatazione.

Suolo ed acqua. — Azione diretta ed indiretta del suolo sulla salute, configurazione geologica, composizione mineralogica e struttura fisica del suolo, umidità ed inquinamenti del suolo, aria tellurica, microrganismi del suolo.

Le acque in natura, origine, acque superficiali, acque sotterranee (freatiche, profonde, carsiche), auto-depurazione del suolo e delle acque superficiali.

Illuminazione. — Requisiti igienici generali, azioni nocive della luce e mezzi di difesa dell'occhio, quantità e unità fotometriche, optimum di illuminazione, igiene della illuminazione, quota di illuminazione con luce naturale ed artificiale, sistemi ed apparecchi di illuminazione artificiale.

Ventilazione. — Corruzione dell'aria confinata: sue cause e mezzi per evitarla, criteri per la misura della corruzione dell'aria, ventilazione naturale ed artificiale.

Riscaldamento e refrigerazione. — Generalità ed importanza igienica - Sistemi di riscaldamento e loro requisiti Condizionamento dell'aria in speciali ambienti confinati Rendimento e applicazione dei diversi sistemi.

Acqua potabile. — Importanza della provvista d'acqua e requisiti dell'acqua potabile - Acque meteoriche e acque superficiali - Acque sotterranee, vene e falde idriche - Giudizio di potabilità dell'acqua - Potabilizzazione dell'acqua con mezzi meccanici, chimici e fisici e loro valore igienico - Correzione delle acque destinate ad uso potabile (correzione del sapore ed eliminazione degli odori, deferrizzazione, demanganizzazione, correzione della durezza) - Approvvigionamento idrico con le acque superficiali (fiumi, laghi, bacini artificiali) - Approvvigionamento con acque telluriche.

Rimozione e smaltimento dei rifiuti. — Importanza igienica della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti - Composizione dei rifiuti e loro pericolosità - Mezzi di rimozione. Distruzione dei rifiuti di medicazione - Trattamento preventivo del materiale escrementizio e secretorio infetto prima della immissione nelle latrine, nei vuotatoi, ecc. - Smaltimento delle spazzature stradali e rifiuti domestici, scelta del sistema di smaltimento - Le fognature - Tipi di fognature urbane e domestiche - Reti di fognature - Smaltimento dei rifiuti cloacali:

1) immissione e depurazione naturale dei rifiuti, nei fiumi, nei laghi, nel mare;
2) depurazione naturale per irrigazioni;
3) depurazione per filtrazione intermittente;
4) depurazione artificiale, letti batterici di contatto, letti percolatori, fanghi attivati;
5) disinfezione delle acque cloacali;
6) smaltimento delle acque di rifiuto industriali.

Alimentazione a) Parte generale: Ricambio materiale e nutrizione - Metabolismo basale e bisogni alimentari dell'organismo - Composizione e valore nutritivo dei principii alimentari.

Vitamine - Avitaminosi ed altre malattie da carenza alimentare.

Determinazione, composizione e requisiti della razione alimentare in rapporto alle condizioni individuali ed alla vita collettiva e di lavoro.

Alterazione degli alimenti e modi di conservazione - Requisiti igienici ed importanza sanitaria dei mezzi di conservazione e degli utensili per la preparazione delle sostanze alimentari.

Adulterazioni, frodi e sofisticazioni degli alimenti.

b) Parte speciale: Salubrità e valore nutritivo delle più importanti sostanze alimentari:

Carne: tipi di carne, alterazioni per parassiti, micro-organismi, sostanze venefiche, condizioni anormali dell'animale, cattiva conservazione - Carni insaccate e conservate. Botulismo e tossi-infezioni alimentari.

Pesci freschi e conservati, molluschi e crostacei: importanza sanitaria delle più frequenti cause di alterazione.

Latte: composizione delle varie specie di latte - Alterazioni naturali ed artificiali e possibili danni sanitari - Conservazione e sterilizzazione del latte - Latte condensato, in polvere e latte modificato (omogeneizzato, maternizzato, ecc.).

Sostanze vegetali: importanza nell'alimentazione.

Cereali: alterazioni, malattie e semi estranei.

Farine: alterazioni e sofisticazioni delle più comuni farine.

Pane e paste: alterazioni ed adulterazioni.

Verdure e frutta alimentari: loro importanza.

Vino: malattie del vino - Alterazioni dovute a cattiva preparazione e ai modi di conservazione.

Caffè, cacao, cioccolato e droghe: importanza alimentare.

Preparazione, forma e digeribilità degli alimenti, criteri per fissare le diete ospitaliere; diete per febbricitanti acuti, per malattie febbrili subacute e croniche, per convalescenti, ecc. - Diete di rigore, semplici, ordinarie, straordinarie.

Le cucine dietetiche: alimentazione dei diabetici, degli uricemici, degli obesi, degli albuminurici, dei dispeptici.

L'alimentazione nelle affezioni delle vie digerenti, in quelle epatiche, in quelle cardiache.

L'alimentazione dei tubercolotici.

L'alimentazione artificiale dei lattanti: farine lattee, preparazione dei poppatoi.

3ª PROVA SCRITTA.

Igiene e tecnica ospitaliera - Costruzioni ospitaliere.

Della costruzione in generale - Tipi costruttivi degli ospedali - Caratteristiche degli ospedali di 1ª di 2ª e di 3ª categoria, degli ospedali specializzati, delle infermerie, dei convalescenziari e degli ospedali per cronici.

La funzione sanitaria e sociale dell'ospedale - Piani regolatori dell'assistenza ospedaliera - Fabbisogno in letti - Scelta dell'area - Rilievi climatologici - Condizioni e natura del suolo - Stato dell'atmosfera e rapporti col centro abitato Superficie per letto e totale - Zone di rispetto - Scelta del tipo di ospedale - Orientazione degli edifici e progetti di massima.

Ospedali generali.

Particolari di costruzione, suddivisione degli ospedali in reparti, divisioni e sezioni - Importanza e requisiti della sezione quale unità ospedaliera.

Locali di accettazione e di osservazione dei malati, di pronto soccorso e di poliambulatorio.

Caratteristiche della divisione di medicina, di chirurgia, di ostetricia e ginecologia, di pediatria, di oculistica, di otorinolaringoiatria, di dermosifilopatia, di ortopedia e traumatologia, di urologia, ecc.

Le sale di degenza propriamente dette, loro caratteristiche, (porte, finestre, pavimenti, soffitti, ecc.) superficie per letto, altezza dei locali, cubatura, illuminazione, ventilazione e riscaldamento, corridoi di comunicazione, scale, ecc. Condizionamento dell'aria.

Locali annessi di servizio delle sezioni, delle divisioni e dei reparti - Sezioni operatorie.

Servizi curativi e diagnostici - Istituti o gabinetti per ricerche chimiche, microscopiche, batteriologiche, sierologiche ed anatomo-patologiche, servizi di radiologia e cure fisiche, sale di autopsia.

Servizi generali - Farmacie e laboratori - Cucina, dispensa ed altri annessi - Lavanderia e guardaroba - Materasseria e fardelleria - Stazione di disinfezione - Servizio mortuario - Approvvigionamento idrico - Fognatura - Allontanamento dei rifiuti solidi.

Mezzi di trasporto dei malati, dei cibi e della biancheria.

Proprietà igieniche dei materiali da costruzione - Fondazione, muri principali e divisori - Rivestimenti - Pavimenti - Soffitti, tetti e solai, porte, finestre, scale, ascensori, materiali per isolamento termico e acustico.

Ospedali specializzati.

Costruzione degli ospedali sanatoriali per tubercolotici. Loro caratteristiche - Sanatori climatici, reparti ospedalieri ed infermerie per tubercolotici - Colonie post-sanatoriali.

Costruzione degli Istituti e reparti ostetrico-ginecologici.

Ospedali infantili e reparti infantili ospedalieri.

Ospedali e reparti per contagiosi, loro caratteristiche.

Ospedali clinici e ambienti scientifici.

Organizzazione e funzionamento degli ospedali.

Norme generali per l'ordinamento del servizio sanitario e del personale sanitario degli Ospedali.

Istituti di cura in genere e funzionamento delle infermerie e dei servizi sussidiari ospedalieri - Personale sanitario e di assistenza immediata ed ausiliario in generale - Speciali attribuzioni del Direttore sanitario e del personale direttivo - Attribuzioni dei primari, degli aiuti, degli assistenti, dei farmacisti e delle ostetriche - Disciplina del personale.

Funzionamento dei reparti, delle divisioni e delle sezioni ospitaliere in relazione alla cura ed alla assistenza degli infermi.

Funzionamento dei policonsultori, laboratori, istituti speciali, servizi autoptici e mortuari, farmacia e laboratori annessi.

Provviste dei medicinali e di altro materiale affine - Cucine ospitaliere - Provviste e conservazione degli alimenti - Lavanderie, metodi di lavare e detersivi - Servizi economali in genere e acquisti di quanto può occorrere per l'ospedale.

Scuole convitto professionali per infermiere, loro organizzazione e funzionamento - Personale di vigilanza, di assistenza immediata e di assistenza ausiliaria; reclutamento, mansione, turni, orari, disciplina e controllo, vacanze, malattie, sostituzioni, ecc.

Arredamento ospitaliero.

Requisiti igienici del materiale di arredamento delle sale di degenza. Arredamento di una sezione di medicina e chirurgia. Arredamento di una sezione di maternità.

Arredamento dei laboratori scientifici, apparecchi vari.

Arredamento dei gabinetti radiologici e requisiti degli apparecchi radiologici e di terapia fisica.

Arredamento delle sale operatorie, da parto, di medicazione e di visita, ed impianti relativi degli ambulatori.

Arredamento degli istituti anatomopatologici, delle camere di osservazione e di deposito dei cadaveri.

Arredamento per le cucine centrali, dietetiche e di sezione.

Arredamento di apparecchi e macchinari per la lavanderia e guardarobe, fardellerie e materasserie, ecc.

Arredamento ed apparecchi per le stazioni di disinfezioni e loro controllo ed apparecchi per la farmacia.

Requisiti igienici dei sistemi di ventilazione, raffreddamento, riscaldamento, illuminazione naturale e artificiale, delle sale di degenza, dei servizi di cura e dei servizi generali.

Impianti sanitari. — Proprietà igieniche e caratteristiche dei lavabi, dei bagni, delle doccie, delle latrine, degli smaltitoi, ecc.

Mezzi di segnalazione acustica e luminosi.

La profilassi nell'Ospedale.

Denuncia delle malattie infettive, funzionamento dei reparti o sezioni di osservazione e di isolamento, accertamento diagnostico (indagini microscopiche, batteriologiche e sierologiche relative).

Disinfezione degli ambienti dell'ospedale in ordine alla loro destinazione.

1ª PROVA PRATICA

Micrografia, batteriologia, chimica e fisica applicata all'igiene.

L'esame si svolge in due tempi:

1) Indagini preliminari per l'accertamento diagnostico delle malattie infettive;

Prelevamento del materiale patologico ed eventuale esecuzione di indagini preliminari batterioscopiche e culturali ai fini della diagnosi delle malattie infettive.

Allestimento di preparati a fresco e colorati e lettura di essi con particolare riguardo alle più comuni malattie parassitarie, batteriche e protozoarie.

Riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

Tecnica delle seguenti indagini:

Esame di urina, glicemia, azotemia;

Esame del sangue (conta e morfologia);

Esame chimico del succo gastrico e del succo duodenale;

Siero-agglutinazione a scopo diagnostico;

Sierodeviazione del complemento a scopo diagnostico (A. Wassermann);

Nozioni generali di tecnica delle autopsie;

Funzionamento e controllo di apparecchi per disinfezione;

2) Fisica applicata all'igiene, (termometria e katatermometria, actinometria, barometria, igrometria, anemometria, durata della insolazione, fotometria).

2ª PROVA PRATICA.

Esame clinico di un infermo ed eventuali ricerche di laboratorio con relazione scritta sulla diagnosi, sulla prognosi e sulla cura.

Esame di un radiogramma.

PROVA ORALE:

1) Le materie delle prove scritte e pratiche.

2) *Legislazione sanitaria e amministrazione ospedaliera.*

Disposizioni sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; leggi e regolamenti - Leggi sanitarie - Testo unico delle leggi sanitarie - Testo unico sulle assicurazioni sociali - Leggi e regolamenti relativi alle professioni sanitarie ed alle arti ausiliarie - Rapporti tra cliniche e ospedali - Leggi e regolamenti che disciplinano gli impianti radiologici - Delle Amministrazioni e del personale amministrativo ospitaliero - Dei rapporti dei Direttori sanitari colle Amministrazioni - Dei bilanci preventivi e consuntivi - Degli appalti in genere e degli acquisti in ispecie.

3) *Regolamenti interni ospedalieri e rapporti coll'esterno.*

Regolamenti interni di servizio - Norme relative al personale sanitario e di assistenza - Disciplina dei malati - Accettazione - Bonifica - Vestizione e assegnazione degli infermi - Trasferimenti e consulti - Dimissioni dei malati - Documenti che devono seguire i malati, registri nosologici, bollettini, richieste di sala ed altri carteggi - Durata e controllo delle degenze - Giudizi di cronicità - Rapporti coi parenti dei malati e permessi di visita - Rapporti colle Autorità sanitarie e giudiziarie, con gli Enti mutualistici e assicurativi, Consorzi antitubercolari ed altri Enti assistenziali.

4) *Statistiche ospitaliere e relazioni sanitarie.*

Statistiche ospitaliere - Importanza di esse specie nei riguardi dello studio della morbilità - Modi di raccolta dei dati e strumenti relativi, operazioni tecniche e logiche di elaborazione ed operazioni matematiche - Metodi di esposizione - Movimento giornaliero, mensile ed annuale dei malati e loro ripartizione per età, sesso, professione e provenienza.

Elenchi nosologici ospitalieri - Classificazione dei malati per malattia, durata, esito e media di degenza.

Criteri per redigere le relazioni sanitarie ospitaliere annuali.

Criteri per accertare, ai fini della determinazione della diaria, le voci che costituiscono il costo del ricovero, nonchè le spese riferentisi alle indagini ed alle cure necessarie.

Criteri relativi alla compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi della gestione ospedaliera.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Per ogni giorno di adunanza è assegnata la medaglia di presenza di L. 25 a ciascuno dei componenti della Commissione giudicatrice e di L. 20 al segretario.

Ai componenti predetti, che non abbiano la loro residenza nel luogo di svolgimento del concorso, sono inoltre dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità diaria nella misura di L. 40, quando non appartengono a personale dipendente dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, nel qual caso è dovuta l'indennità diaria inerente al loro grado, in conformità delle norme rispettive in vigore.

Le medaglie e le indennità predette sono soggette alle ritenute e decurtazioni di legge.

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

(1538)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 aprile 1941-XIX.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Bruno De Mori.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con cui il fascista Bruno De Mori è nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza dei lavoratori degli Istituti di credito;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Bruno De Mori nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, in rappresentanza dei lavoratori degli Istituti di credito, e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1563)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 aprile 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Castellinaldo (Cuneo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Castellinaldo, con sede nel comune di Castellinaldo (Cuneo) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Castellinaldo, con sede nel comune di Castellinaldo (Cuneo) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1542)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 aprile 1941-XIX - N. 90

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7980
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	459,50
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74,50
Id. 3,50% (1902)	71,325
Id. 3,00% Lordo	52,05
Id. 5,00% (1935)	93,65
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	73,725
Id. Id. 5,00% (1936)	95,025
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,925
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,70
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,35
Id. Id. 5% - Id. 1944	97,975
Id. Id. 5% - Id. 1949	98,825

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	147280	265 —	Olivieri Nicolina fu Vincenzo, moglie di Lagozino *Nicola-Luca* fu Michele, dom. a Napoli, col vincolo dotale.	Olivieri Nicolina fu Vincenzo, moglie di Lagozino *Luca-Nicola* fu Michele, dom. a Napoli, col vincolo dotale.
Cons. 3,50 % (1906)	765195	17,50	Regalbuto Concettina fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Carlo Carmela, vedova di Regalbuto Giovanni, con usufrutto a Cocchiara *Concetta* fu Giuseppe, vedova di Regalbuto Lucio-Agostino.	Come contro, con usufrutto a Cocchiara *Maria-Concetta* fu Giuseppe, ved. di Regalbuto Lucio-Agostino.
Rendita 5 % (1935)	161264 158118	200 — 175 —	Oneto Laura fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Tardito Maria di *Giovanni* ved. Oneto, dom. in Alessandria, con usufrutto a Tardito Maria di *Giovanni*, ved. Oneto, dom. in Alessandria.	Come contro, di *Giacomo-Giovanni*, ved. Oneto, dom. in Alessandria, con usufrutto a Tardito Maria di *Giacomo-Giovanni*, vedova Oneto, dom. in Alessandria.
Cons. 3,50 % (1906)	545475	210 —	Corbellini *Antonietta* fu Angelo, moglie di Marchesi Angelo, dom. in Castello d'Agogna (Pavia).	Corbellini *Luigia-Metilde-Antonietta* fu Angelo, ecc., come contro.
Buono Tesoro (1941)	1241 serie 6ª	50.000 —	Ballini *Giuseppina* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Pellegrini Ester fu Angelo ved. Ballini, dom. a Lodi (Milano).	Ballini *Teresa-Carla-Giuseppina* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
Id.	1224 serie 7ª	31.000 —		
Id.	623 serie 8ª	10.000 —		
Id.	675 serie 9ª	5.000 —		
P. R. 3,50 %	374382	14 —	Parodi *Attilio* e *Giuseppino* fu *Francesco*, minori sotto la patria potestà della madre Pera Rosa fu Cristoforo ved. Parodi, dom. in Genova, con usufrutto a Pera Rosa fu Cristoforo ved. Parodi Francesco.	Parodi *Giovanni-Attilio* e *Giuseppe-Silvio* fu *Francesco-Vittorio*, minore, ecc., come contro.
Id.	215413	255,50	Brizzi Pier-Luigi, Romanello e Tullia fu *Igino*, minori sotto la patria potestà della madre Nalli Antonietta, dom. in Parma, in parti uguali.	Brizzi Pier-Luigi, Romanello e Tullia fu *Iginio*, minori, ecc., come contro.
Rendita 5 %	76258	3.000 —	Laurenti Achille fu Carlo, dom. a Torino, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Suardi *Aida* fu Pietro ved. Laurenti Albino, dom. a Torino.	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Suardi *Clotilde-Antonietta-Vittoria* fu Pietro ved. Laurenti Albino, dom. a Torino.
Id.	76259	3.000 —	Laurenti Edoardo fu Carlo, dom. a Torino, vincolato di usufrutto come sopra.	Laurenti Edoardo fu Carlo, dom. a Torino, vincolato di usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % Id.	273345 632121	140 — 112 —	Pastorino Concessa fu Michele, moglie di Sasso *Cristoforo*, dom. a Finalmarina (Genova), dotale.	Pastorino Concessa fu Michele, moglie di Sasso *Serafino-Cristoforo*, dom. a Finalmarina (Genova), dotale.
P. R. 3,50	249538	364 —	Carcano Luisa maritata Paltrinieri, e Giulio fu Angelo, dom. a Milano, eredi indivisi di Magistrali Lodovico fu Luigi, con usufrutto vitalizio ad Aliotti *Alice* fu Domenico ved. Magistrali, dom. a Piacenza.	Come contro, con usufrutto vitalizio ad Aliotti *Elisa-Alice* fu Domenico ved. Magistrali, domiciliata a Piacenza.
Rendita 5 %	139421	3.590 —	Liuzzo Ludovico fu *Giuseppe*, minore sotto la tutela di Tuttobene Vincenzo fu Francesco-Paolo, dom. a Catania.	Liuzzo Ludovico fu *Francesco-Giuseppe*, minore sotto la tutela di Tuttobene Vincenzo fu Francesco-Paolo, dom. a Catania.
P. R. 3,50 %	174301	175 —	Mazza Luisa fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Rina* Piatti di Giovanni, vedova Mazza, dom. in Bergamo.	Mazza Luisa fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Barbara* Piatti di Giovanni, vedova Mazza, dom. in Bergamo.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	394952	91 —	Mazza Luisa fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Piatti *Barborina* di Giovanni ved. Mazza, dom. a Bergamo.	Mazza Luisa fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Piatti *Barbara* di Giovanni ved. Mazza, dom. a Bergamo.
Cons. 3,50 %	571972	80,50	Mercanti Achille fu Pietro, dom. in Roma, con usufrutto a Bianchi *Benedetta* fu Serafino, ved. Conti Luigi.	Come contro, con usufrutto a Bianchi *Maria-Anna-Benedetta* fu Serafino ved. Conti Luigi.
P. R. 3,50 % Id. Id.	3919 15883 82782	10,50 3,50 7 —	*Montagni* Edgardo di *Venceslao*, dom. a San Tommaso di Novellara (Reggio Emilia).	*Montagna* Edgardo di *Vencislao*, dom. a San Tommaso di Novellara (Reggio Emilia).
Id.	316713	14 —	Montagna Edgardo fu *Vincenzo*, dom. a San Tommaso della Fossa, frazione di Novellara (Reggio Emilia).	Montagna Edgardo fu *Vencislao*, dom. a San Tommaso della Fossa, frazione di Novellara (Reggio Emilia).
Id. (1934)	31003	70 —	Sanguineti *Elisa* fu Angelo, moglie di Pescarini Luigi, dom. in Lavagna (Genova).	Sanguineti *Maria-Maddalena-Elisa* fu Angelo, ecc., come contro.
Id.	31014	227,50	Come sopra, col vincolo per dote della titolare.	Come sopra, col vincolo per dote della titolare.
Buono Tesoro Nov. (1940)	2385 serie 5ª	Capitale 4,500 —	Carta Gino fu Placido, minore sotto *la patria potestà della madre* Tozzi *Martina* fu Agostino ved. Carta, dom. a Milano.	Carta Gino fu Placido, minore sotto *la tutela di* Tozzi *Maria* fu Agostino ved. Carta, dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	485339	35 —	Sibille Rosina-Vittoria-Maria di *Agostino-Augusto*, minore sotto la patria potestà del padre, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Sibille *Agostino-Augusto* fu Vittorio ed Elmini Maria-Domitilla-Olimpia, cumulativamente e congiuntamente, dom. a Susa (Torino).	Sibille Rosina-Vittoria-Maria di *Simone-Augusto*, minore sotto la patria potestà del padre, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Sibille *Simone-Augusto* fu Vittorio ed Elmini Maria-Domitilla-Olimpia, cumulativamente e congiuntamente, dom. a Susa (Torino).
P. R. 3,50 %	118498 396934	427 — 182 —	Picco *Antonio* di Pietro, dom. a Leyni (Torino), ipotecata per cauzione dovuta all'Opera pia Barolo.	Picco *Giovanni-Antonio* di Pietro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	399320 399354	150,50 115,50	Righetto Maria-Agostina e Adele-Lorenza di *Tancredi*, minori sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di Lamberti Balbina fu Pietro, moglie di Righetto *Tancredi*, dom. in Torino.	Righetto Maria-Agostina e Adele-Lorenza di *Agostino-Francesco-Tancredi*, minori sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di Lamberti Maria-Balbina fu Pietro, moglie di Righetto *Agostino-Francesco-Tancredi*, domiciliato a Torino.
Id.	667028	2.735,50	Come sopra, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Lamberti Maria-Balbina detta Balbina fu Pietro, moglie di Righetto *Tancredi*.	Come sopra, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Lamberti Maria-Balbina detta Balbina fu Pietro, moglie di Righetto *Agostino-Francesco-Tancredi*.
Rendita 5 %	159424	150 —	Peyla Aurora e Rodolfo di Luigi e di Bianco Margherita, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, e figli nascituri di detta Bianco Margherita fu Pietro-Agostino, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Perona *Maria* fu Gio Battista, vedova Bianco Pietro-Agostino.	Come contro, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Perona *Marianna-Maria* fu Gio Battista, ved. Bianco Pietro-Agostino.
Id.	161216	150	Benvenuta Giuseppe di Giovanni e di Bianco Maria Giuseppina, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, e figli nascituri di detta Bianco Maria-Giuseppina fu Pietro-Agostino, vincolata di usufrutto come sopra.	Come contro, vincolata di usufrutto come sopra.
Rendita 5 % (1935)	35167	115 —	Bernardi Arnaldo fu Attilio, dom. in Somsun (Turchia) presso il Regio consolato d'Italia.	Bernardi Arnaldo fu Attilio, *minore*, dom. in Somsun (Turchia) presso il Regio consolato d'Italia.
P. R. 3,50 %	129606	52,50	Germena Fedele fu Biagio, dom. a Piossasco (Torino), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Pacchiotti *Felicina* fu *Tommaso*, ved. di Germena Biagio, dom. a Piossasco (Torino).	Germena Fedele fu Biagio, dom. a Piossasco (Torino), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Pacchiotti *Felicita* fu *Giacomo*, ved. di Germena Biagio, dom. a Piossasco (Torino).

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	129605	52,50	Germena Giuseppe fu Biagio, dom. a Piossasco (Torino), vincolato di usufrutto come sopra.	Germena Giuseppe fu Biagio, dom. a Piossasco (Torino), vincolato di usufrutto come sopra.
Id.	401231	850,50	Bottoni Maria-Elvira fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Daccomo *Maria* fu Gerolamo, rimaritata Bonacossa, dom. in Milano.	Bottoni Maria-Elvira fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Daccomo *Daria* fu Gerolamo, dom. in Milano.
Id. (1934)	184305	717,50	Rossi Stefano, Carmela, Clara, Antonio e *Pia* fu Filippo, minori sotto la patria potestà della madre Ammendola Antonietta ved. Rossi.	Rossi Stefano, Carmela, Clara, Antonio e *Maria-Pia* fu Filippo, minori sotto la patria potestà della madre Ammendola Antonietta ved. Rossi.
Cons. 3,50 % Id.	344654 432645	283,50 357 —	Figli nascituri di Galimberti *Elisa* fu Gio-Batista, nubile, dom. ad Osnago (Milano), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Galimberti *Elisa* fu Gio-Batta, e con devoluzione in mancanza di prole naturale a favore di Galimberti Ernesto, Giuseppe e Carlo fu Gio-Batta.	Figli nascituri di Galimberti *Maria-Luigia-Elisabetta* fu Gio-Batta, nubile, dom. ad Osnago (Milano) vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Galimberti *Maria-Luigia-Elisabetta* fu Gio-Batta, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	244884	17,50	Irace *Raffaele* fu Luca, minore sotto la patria potestà della madre Venditti Teresa di Domenico, vedova di Irace Luca, dom. a Napoli.	Irace *Raffaela* fu Luca, minore sotto la patria potestà della madre Venditti Teresa di Domenico, ved. di Irace Luca, dom. in Napoli.
Id.	48289	14 —	Garra *Antonio* di Giacomo, dom. a Mondovì (Cuneo).	Garra *Antonietta* di Giacomo, dom. a Mondovì (Cuneo).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1261)

MINISTERO DELLA MARINA

Reinscrizione di Regia nave nel quadro del naviglio da guerra dello Stato

Con R. decreto 27 febbraio 1941-XIX è stata disposta la reinscrizione di Regia nave nel quadro del naviglio da guerra dello Stato.

(1516)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Castellinaldo (Cuneo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Castellinaldo, con sede nel comune di Castellinaldo (Cuneo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il dott. rag. Francesco Negro è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Castellinaldo, avente sede nel comune di Castellinaldo (Cuneo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1543)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » di Prizzi, in liquidazione, con sede in Prizzi (Palermo).

Nella seduta tenuta il 12 aprile 1941-XIX, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » di Prizzi, in liquidazione, con sede in Prizzi (Palermo), il cav. rag. Giuseppe Giovinco fu Matteo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(1549)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Letti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938 in questa Provincia;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938 è approvata la seguente graduatoria:

1) Sarrapochiello Rosa	voti	51/100
2) Lamber Maddalena	»	48,62/100
3) Garuti Carmen	»	47,50/100
4) Battaglia Elena	»	47,25/100
5) Ciarleglio Adele Elvira	»	45,25/100
6) Benedetti Marsilia	»	42,87/100
7) Crea Giovanna	»	42,75/100
8) Civitillo Maria	»	41,50/100
9) Russo Orsola	»	40,37/100
10) Leon Giulia	»	34,75/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 3 aprile 1941-XIX

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il decreto pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco segnata:

1) Rosa Sarrapochiello, Benevento 2ª condotta;
2) Maddalena Lamber, Apice 1ª condotta;
3) Carmen Garuti, Ponte;
4) Elena Battaglia, Reino;
5) Elvira Ciarleglio, S. Martino Sannita;
6) Giovanna Crea, S. Lupo;
7) Maria Civitillo, Cusano Mutri;
8) Orsola Russo, Sassinoro;
9) Giulia Leon, S. Leucio del Sannio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei termini e modi di legge.

Benevento, addì 3 aprile 1941-XIX

Il Prefetto

(1528)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 4 settembre 1940-XVIII, n. 19316, col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII in provincia di Reggio Calabria;
Visto il decreto di pari data e numero del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Oppido Mamertina, frazione Castellace, l'ostetrica Vaccari Giuseppina;
Ritenuto che la predetta ostetrica Vaccari Giuseppina e le ostetriche Feis Domenica e Scobba Iolanda che seguono in graduatoria hanno dichiarato di rinunziare alla nomina al posto d'ostetrica condotta di Oppido Mamertina, frazione Castellace;
Visti gli articoli 25 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Audino Rosa in Agnelli, residente a Taurianova, che segue in graduatoria, è designata per la nomina a titolare della condotta ostetrica di Oppido Mamertina, frazione Castellace.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il commissario prefettizio di Oppido Mamertina sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Oppido Mamertina.

Reggio Calabria, addì 10 marzo 1941-XIX

(1525) *Il prefetto*: AUSIELLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 4 settembre 1940-XIX con il quale approva la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII in provincia di Reggio Calabria;
Visto il decreto di ugual data e numero del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Bagaladi l'ostetrica Di Marcello Maria fu Sabatino;
Ritenuto che la predetta ostetrica ha rinunziato al posto;
Visti gli articoli 25 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 283;
Accertato che l'ostetrica Novello Caterina di Giuseppe che segue nella graduatoria aveva indicato in ordine di preferenza prima la condotta di Bagaladi e che interpellata ha dichiarato di accettare la nomina ad ostetrica condotta del Comune suddetto;

Decreta:

La ostetrica Novello Caterina è designata per la nomina a titolare della condotta ostetrica del comune di Bagaladi.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Bagaladi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo della Prefettura e del comune di Bagaladi.

Reggio Calabria, addì 2 aprile 1941-XIX

Il prefetto: AUSIELLO

(1527)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.